

N. R.G. 10127

G.I.: dr. Enrico Quaranta

Oggetto: consorzi

Sentenza n. 2757/2023 pubbl. il 03/07/2023

Anno 2018
RG n. 10127/2018

Terza Sezione Civile
Repert. n. 2830/2023 del 03/07/2023

Nuovo rito



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

in composizione monocratica, in persona del Giudice dr. Enrico Quaranta, ex art.281
quinquies c.p.c. ha pronunciato la presente:

SENTENZA

TRA

Consorzio Idrico Terra di Lavoro (CITL) in persona del legale rapp.te p.t. Di Biasio Pasquale (P.IVA 00100070614) con sede in Caserta alla Via Lamberti Fabbricato A4 ex Saint Gobain, rappresentato e difeso, giusta procura in atti e deliberazione n. 73 del 26.07.2016, dall' avv. Claudio Petrella (CF. PTRCLD68P26F352A) ed elett.te dom.to presso il suo studio sito in Mondragone (CE) alla Via Domiziana, 478

- attore -

E

Comune di Carinola (CF: 83000440616), in persona del Sindaco Antonio Russo, con sede in Carinola (CE) alla Piazza Osvaldo Mazza, rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. Alessandro Russo (CF: RSSLN84D10B963L), in virtù di incarico conferito con delibera di Giunta Comunale n. 17 del 21.02.2019, e con lo stesso elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Casagiove (CE) alla via Nazionale Appia n. 149

- Convenuto -

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato in data 23.11.2018, il Consorzio Idrico Terra di Lavoro conveniva innanzi all'intestato Tribunale il Comune di Carinola, al fine di "accertare e



dichiarare dovuto al Consorzio Idrico Terra di Lavoro, in p.l.r.p.t., la suddetta somma di € 716.013,00 dal Comune di Carinola, in p.l.r.p.t., per i motivi in narrativa e per l'effetto condannare il Comune di Carinola, in p. del Sindaco p.t., l.r.p.t., al pagamento in favore del Consorzio Idrico Terra di Lavoro (C.I.T.L.), in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Caserta alla Via Lamberti fabb. A/4 ex Saint Gobain, alla complessiva somma di E. 716.013,00, o quella minore o maggiore somma che saranno quantificate in corso di giudizio, anche a seguito di eventuale CTU, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito fino al soddisfo, nonché spese, competenze ed onorari della presente procedura"

A fondamento della domanda il Consorzio deduceva, in primo luogo, che il Comune di Carinola aveva manifestato il proprio recesso dal C.I.T.L., giusta Delibera del Consiglio Comunale N. 3 del 15.03.2007, trasmessa regolarmente in data 16.03.2007 a mezzo racc. A/R, e che lo scioglimento di tale vincolo consortile aveva prodotto i suoi effetti dall'1.1.2008.

Rilevava poi che, in virtù di quanto previsto all'art. 31 dello Statuto C.I.T.L. approvato nel 2009 "il recesso decorrerà dal primo gennaio dell'anno successivo previo concorso, proporzionalmente alle quote di partecipazione, delle perdite e/o disavanzi risultanti dal bilancio approvato nell'esercizio precedente" tal per cui il Comune di Carinola era obbligato a concorrere alle perdite di esercizio risultanti dal bilancio al 31.12.2007.

In considerazione delle quote consortili possedute dal convenuto all'atto del recesso - in numero di 14 (quattordici) su un totale di 667, per una percentuale del 2,07% - il Comune di Carinola era nello specifico tenuto a sopportare un impegno pari ad € 716.013,00; il tutto in ragione delle perdite complessive del C.I.T.L. riportate nel bilancio di 2007, approvato con Delibera del C.D.A. n. 250 del 2008 e ratificato dai soci con Delibera n. 1 del 2008.

Il Consorzio concludeva, quindi, come in premessa.

Con comparsa tempestivamente depositata si costituiva in giudizio, il convenuto Comune di Carinola, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

In via preliminare:



N. R.G. 10127

G.I.: dr. Enrico Quaranta

Oggetto: consorzi

- accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del Tribunale di Santa Maria C.V. per violazione della clausola compromissoria arbitrale prevista all'art. 22 dello Statuto in vigore nell'anno 2007 (ovvero quello vigente dal 1998 al 2009), allorquando il Comune di Carinola è receduto dal Consorzio Idrico Terra di Lavoro, essendo il presente giudizio di competenza del collegio Arbitrale;

- accertare e dichiarare che nulla è dovuto da parte del Comune di Carinola nei confronti del Consorzio Idrico Terra di Lavoro in virtù del recesso operato nell'anno 2007, stante l'intervenuta prescrizione ex art. 2949 c.c. della richiesta di pagamento dell'importo di € 716.013,00, quale quota di partecipazione alle perdite sociali del C.I.T.L. al 31.12.2007.

Nel merito:

- accertare e dichiarare che nulla è dovuto da parte del Comune di Carinola a seguito del recesso operato dal Consorzio Idrico Terra di Lavoro nell'anno 2007, stante l'inapplicabilità dell'art. 31 dello Statuto vigente a partite dall'anno 2014 e, per l'effetto, rigettare la domanda di pagamento così come formulata da parte attrice, in quanto infondata in fatto ed in diritto ed, in ogni caso, non provata.

- In subordine qualora l'On.le giudicante adito ritenesse applicabile l'art. 31 dello Statuto del C.I.T.L. in vigore a partire dal 2014 e, conseguentemente fondata la domanda proposta da parte attrice, ritenendo il Comune di Carinola obbligato a partecipare pro quota alle perdite di esercizio del Consorzio Idrico Terra di Lavoro, così come risultanti dal bilancio di esercizio applicabile alla fattispecie, si richiede, sin d'ora, di quantificare l'importo dovuto a mezzo di CTU tecnico-contabile.

- in ogni caso, condannare parte attrice al pagamento dei diritti, spese ed onorari del presente giudizio".

Alla prima udienza tenutasi in data 25.03.2019, il G.O.P. riservava ogni decisione sull'eccezione di difetto di giurisdizione, concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183 c.p.c., comma VI.

Successivamente, all'udienza del 17.01.2023 il giudice Dr. Quaranta tratteneva la causa in decisione, concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.



N. R.G. 10127

G.I.: dr. Enrico Quaranta

Oggetto: consorzi

§1 Questioni preliminari:

Parte convenuta ha eccepito il difetto di giurisdizione del Tribunale adito in virtù di una clausola compromissoria contenuta all'art. 22 dello Statuto del Consorzio.

In disparte quanto appresso si dirà a proposito dell'applicazione al Comune di Carinola dello Statuto consortile nella sua versione originaria, ovvero in quella emendata nel 2014, mette conto premettere all'esame dell'eccezione preliminare che la giurisprudenza distingue le conseguenze da riconnettere alla sussistenza di una clausola per arbitrato rituale o irrituale.

Ed invero la Corte (in funzione monofilattica) ha da ultimo ricordato che *"L'attività degli arbitri rituali, anche alla stregua della disciplina complessivamente ricavabile dalla legge 5 gennaio 1994, n. 5 e dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario, sicché lo stabilire se una controversia spetti alla cognizione dei primi o del secondo si configura come questione di competenza, mentre il sancire se una lite appartenga alla competenza giurisdizionale del giudice ordinario e, in tale ambito, a quella sostitutiva degli arbitri rituali, ovvero a quella del giudice amministrativo o contabile, dà luogo ad una questione di giurisdizione. (Regola giurisdizione)"* (così Cass. civ., Sez. Unite, 25/10/2013, n. 24153).

Viceversa ha riconosciuto nella devoluzione ad arbitri (per arbitrato irrituale) di controversie tra le parti non una questione di competenza o giurisdizione, quanto un atto d'investitura di un privato di una funzione normalmente attribuita all'organo giurisdizionale e, in sostanza, una questione di merito riguardante la proponibilità stessa della domanda. (cfr. in tema: *" È inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione promosso - nell'ambito di una controversia tra un calciatore dilettante ed una società sportiva pendente dinanzi al giudice ordinario - in base all'asserita esistenza di clausole compromissorie che attribuiscono tale controversia ad organi di giustizia sportiva, poiché l'arbitrato irrituale (come quello rituale) trova il proprio fondamento in un atto di investitura privata rispetto al quale non è possibile parlare di giurisdizione o competenza in senso tecnico, essendo demandata agli arbitri un'attività negoziale e non una funzione giurisdizionale"* . Cass. civ. (Ord.), Sez. Unite, 11/03/2008, n. 6423 Società Sportiva Calcio Porto Potenza C.



N. R.G. 10127

G.I.: dr. Enrico Quaranta

Oggetto: consorzi

R.L. Mass. Giur. It., 2008, CED Cassazione, 2008; Conformi Cass. civ. Sez. VI - 3 Ordinanza, 05/12/2012, n. 21869).

Ne deriva che il richiamo compiuto al difetto di giurisdizione di questo Tribunale è già, in astratto, non meritevole di accoglimento, ricorrendo al più una questione di competenza o di proponibilità della domanda giudiziale.

Per altro verso, va comunque segnalata la tempestività dell'eccezione sollevata da parte convenuta.

Ed invero ai sensi dell'art. 819 ter cpc " *L'eccezione di incompetenza del giudice in ragione della convenzione di arbitrato deve essere proposta, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta. La mancata proposizione dell'eccezione esclude la competenza arbitrale limitatamente alla controversia decisa in quel giudizio*".

Secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, partendo dalla stessa ratio legis della disciplina che ha innovato l'arbitrato e introdotto la norma codicistica su quello irrituale " *la pattuizione dell'arbitrato irrituale determina l'inapplicabilità di tutte le norme dettate per quello rituale, ivi compreso l'art. 819 ter cod. proc. civ.*" (Cass. civ., Sez. VI - 3, 17/01/2013, n. 1158 Merit 90 s.n.c. C. Probiotical S.p.A. FONTE CED Cassazione, 2013).

Condividendo espressamente le argomentazioni ivi svolte sul punto dai Giudici di Legittimità, si deve convenire con essi anche riguardo al fatto che l'esclusione dell'applicabilità dell'art. 819 ter in tema di arbitrato irrituale " *non esclude il regime di rilevazione della sussistenza di un arbitrato irrituale resti soggetto allo stesso regime dell'eccezione di arbitrato rituale. In quanto eccezione volta a far valere l'esistenza del contratto di arbitrato irrituale con effetti di blocco dell'esercizio della giurisdizione perchè non esiste ancora un diritto deducibile, che deve scaturire solo dalla determinazione contrattuale degli arbitri, sembra sostenibile che essa è soggetta al regime delle eccezioni di merito rilevabili solo ad istanza di parte, siccome emergente dall'art. 167 c.p.c., comma 2.*"

Nella circostanza l'eccezione è stata appunto sollevata nel contesto della comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata; da qui la possibilità di esaminarne il merito, sia pure nel perimetro innanzi descritto.



N. R.G. 10127

G.I.: dr. Enrico Quaranta

Oggetto: consorzi

Tale verifica non può prescindere dall'individuazione dello statuto applicabile al Comune di Carinola.

Sul punto occorre evidenziare due temi: il primo attiene agli effetti del recesso del convenuto dalla C.I.T.L.

Secondo la stessa ricostruzione di parte attrice, il Comune di Carinola aveva manifestato il proprio recesso dal Consorzio, giusta Delibera del Consiglio Comunale N. 3 del 15.03.2007, trasmessa regolarmente in data 16.03.2007 a mezzo racc. A/R e, soprattutto, che lo scioglimento di tale vincolo consortile aveva prodotto i suoi effetti dall'1.1.2008.

Il tutto, pertanto, sotto la vigenza dello Statuto consortile del 1998 e nonostante l'apparente inesistenza, sub speciem, del procedimento ivi previsto all'art. 4 per il recesso dei consorziati, che subordinava i relativi effetti all'approvazione dell'assemblea (su proposta del Consiglio di Amministrazione).

Fatta la superiore premessa, appare evidente - e in particolare condiviso nei suoi assunti dallo stesso C.I.T.L. - che al momento dell'approvazione della delibera del 2009, di modifica dello Statuto consortile, il Comune di Carinola non faceva più parte dell'ente.

La partecipazione del delegato dell'ente all'assemblea consortile che ha condotto alla delibera n. 8/2009 - di modifica delle disposizioni statutarie - non appare idonea a contestare la superiore emergenza, ovvero che all'epoca il vincolo di appartenenza del Comune di Carinola alla struttura si era già sciolto, come per stessa evidenziata ammissione del C.I.T.L. nelle deduzioni contenute in citazione.

Lo Statuto consortile del 2014, allora, non è applicabile e né vincola in alcun modo parte convenuta.

Ciò posto, non può tuttavia non evidenziarsi che lo Statuto consortile del 1998, valevole per le parti, contiene all'art. 22 una clausola compromissoria avente ad oggetto le sole controversie relative all'interpretazione ed attuazione dell'atto nonché delle deliberazioni consortili.



Pur a ritenere:

- (i) valida tale clausola, laddove prevede che la nomina degli arbitri debba avvenire uno per parte, il terzo su accordo o con designazione da parte del Tribunale, versando in ipotesi di controversia tra due blocchi di interesse (cfr. in tema Cass. civ. Sez. I Sent., 08/04/2016, n. 6924 (rv. 639271) per cui “ *La clausola compromissoria binaria, che devolva determinate controversie alla decisione di tre arbitri, due dei quali da nominare da ciascuna delle parti, può trovare applicazione in una lite con pluralità di parti quando, in base ad una valutazione da compiersi "a posteriori" - in relazione al "petitum" ed alla "causa petendi" - risulti il raggruppamento degli interessi in gioco in due soli gruppi omogenei e contrapposti, sempre che tale raggruppamento sia compatibile con il tipo di pretesa fatta valere*”);
- (ii) quindi inapplicabile al Consorzio la diversa previsione - a pena di nullità della clausola compromissoria - dettata per le società dall'art. 34 D.lgs. 5/03, quanto al divieto della clausola a doppio binario (Cass. civ. Sez. I Ord., 12/10/2018, n. 25610 *La clausola compromissoria contenuta nello statuto societario la quale, non adeguandosi alla prescrizione dell'art. 34 del d.lgs. n. 5 del 2003, non preveda che la nomina degli arbitri debba essere effettuata da un soggetto estraneo alla società è nulla, non potendosi accettare la tesi del "doppio binario", per cui essa si convertirebbe da clausola per arbitrato endosocietario in clausola per arbitrato di diritto comune, atteso che l'art. 34 commina la nullità per garantire il principio di ordine pubblico dell'imparzialità della decisione*”.)

tuttavia l'arbitrato non risulta applicabile per oggetto alla fattispecie controversa.

Va ricordato che la questione relativa alla determinazione dell'ambito oggettivo della clausola compromissoria - ossia alla individuazione delle controversie, nascenti dal contratto, che le parti, nell'esercizio della loro autonomia privata, hanno inteso compromettere in arbitri e, quindi, dell'ambito oggettivo del potere decisorio degli arbitri stessi - integra, non già una questione di "competenza" bensì una questione di merito, la cui soluzione richiede, mediante l'interpretazione della clausola secondo i normali canoni ermeneutici codicistici dettati per l'interpretazione dei contratti (artt.



N. R.G. 10127

G.I.: dr. Enrico Quaranta

Oggetto: consorzi

1362 e ss. cod. proc. civ.), (l'indagine sulla e) la determinazione della "comune intenzione delle parti" circa il contenuto oggettivo che le stesse hanno inteso dare alla clausola medesima; in questa prospettiva, ove il "senso letterale delle parole" in essa utilizzate non conduca univocamente alla individuazione della comune volontà delle parti, deve valutarsi anche "il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto", e, in questo senso, darsi rilievo al comportamento tenuto dalle parti nel procedimento arbitrale, al fine di verificare la sussistenza di una inconciliabile incompatibilità tra un determinato comportamento, che sia univocamente volto al riconoscimento della "competenza" arbitrale, e la mera espressione della volontà di avvalersi dell'eccezione stessa (Cass. civ. Sez. I Sent., 21/09/2004, n. 18917 (rv. 577269)

Ebbene, a fondamento dell'azione nella circostanza neppure risulta il richiamo allo Statuto del 1998, quanto all'art. 31 di quello vigente nel 2014. Né sussiste una delibera consiliare da attuare o interpretare.

In altre parole, pare chiaro essere al di fuori - anche astrattamente - sia in chiave letterale ma anche logica, cronologica e per volontà della parte attrice, dal campo di operatività, di attuazione e di interpretazione dello Statuto del 1998, quindi dall'ambito oggettivo di definizione del perimetro della clausola compromissoria di cui all'art. 22 cit.

Va quindi rigettata l'eccezione preliminare frapposta, senza che neppure possa essere verificato versarsi in concreto in una fattispecie di competenza o di proponibilità della domanda.

§2 Il merito.

Nel merito la domanda non può essere accolta.

Va anzitutto premesso che nella circostanza si verte in tema di Consorzio tra Comuni, come previsto dall'art. 25 della L. n. 142 del 1990, poi superata dal T.U. degli enti locali (D.Lgs. n. 267/2000),



N. R.G. 10127

G.I.: dr. Enrico Quaranta

Oggetto: consorzi

Ebbene, la dottrina ha ritenuto che essi presentino natura pubblica e, giusto richiamo all'art. 25, L. n. 267/2000, si è finito per riconoscerne una funzione imprenditoriale, come strumento degli enti locali per la gestione di servizi pubblici di interesse sovra comunale.

La giurisprudenza amministrativa dal suo canto ha sostenuto che *“Un consorzio fra enti locali per la gestione in comune di servizi pubblici locali, in assenza di disposizioni normative diverse dalla mera definizione contenuta nell'art. 25 comma 1 l. 8 giugno 1990 n. 142 - che richiama le norme di cui al precedente art. 23 in materia di aziende speciali -, va inteso a guisa di azienda speciale degli enti che l'hanno istituita, ossia come ente strumentale per l'esercizio in forma associata di servizi pubblici fa parte del sistema amministrativo di ciascuno degli enti associati, al quale non osta il conferimento della personalità giuridica, che vale a caratterizzarlo come un nuovo centro d'imputazione di situazioni e rapporti giuridico, distinto, quindi, dagli enti predetti ed idoneo conferirli quella necessaria autonomia decisionale per l'effettuazione di scelte di natura imprenditoriale per il raggiungimento del maggior grado d'efficienza, d'efficacia e d'economicità del servizio pubblico (Cons. Stato Sez. V, 09/05/2001, n. 2605 Com. Reggio Emilia c. Soc. Teckal e altri).*

L'art. 25, L. n. 142/1990 richiama del resto l'art. 23 (aziende speciali) in quanto compatibile, laddove l'azienda speciale è un ente istituzionalmente dipendente dall'ente locale e, nonostante sia titolare di accentuata autonomia a seguito della personalità giuridica, riveste connotati pubblicistici.

In altre parole, il Consorzio tra Comuni - al pari dell'azienda speciale - pare configurare un soggetto pubblico, pur avendo personalità giuridica e carattere imprenditoriale.

Il Consorzio ha infatti obbligo di rispetto del principio di "economicità" di gestione, ai sensi dell'art. 23, comma 4 e di pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi del servizio gestito, oltre che d'isciversi nel registro delle imprese.

D'altra parte al suo interno va effettuata una distinzione tra organi politici di rappresentanza (assemblea dei sindaci, consiglio d'amministrazione presidente), e organi tecnici, tra i quali il direttore.



Anche dopo la novella legislativa intervenuta con l'art. 31, D.Lgs. n. 267 del 2000, per quanto riguarda i consorzi che operano nella gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica ex art. 113-bis, D.Lgs. n. 267/2000 si rinvia ancora alla normativa sulle aziende speciali. Tal che si afferma che ci si trova ancora dinanzi ad un ente che mantiene solo la denominazione del consorzio di cui all'art. 2602 c.c., potendo tale normativa essere applicata solo per analogia e dopo un vaglio di compatibilità che deve però tenere conto della natura pubblicistica dell'ente.

La natura del Consorzio tra comuni impinge anche sulla giurisdizione; sostiene il GA che *“Il Consorzio di Comuni è una particolare forma associativa prevista dalla legge, avente natura di ente pubblico, preordinato alla realizzazione di un servizio o di una funzione pubblica tale da assicurare, maggiore affidamento di riuscita rispetto ad una gestione diretta lasciata alle amministrazioni singolarmente ed è pertanto un ente pubblico strumentale dell'ente locale disciplinato dal diritto pubblico e non dal diritto privato, di talché le controversie inerenti i provvedimenti emessi ed aventi natura di atti amministrativi sono di Giurisdizione del Giudice Amministrativo”* (così T.A.R. Abruzzo L'Aquila Sez. I, 15/01/2021, n. 13 Comune di Pineto c. Consorzio di G.D. e altri).

La Suprema Corte, dal suo canto, delinea chiaramente l'ambito di competenza del giudice ordinario (e la conseguente devoluzione ad arbitri) delle sole controversie riguardanti lo svolgimento dell'attività imprenditoriale dell'ente (in termini Cass. civ. Sez. Unite Ord., 10/10/2002, n. 14475 Cons. bonif. Alto Lambro c. Com. Sovico e altri, secondo cui *“ In tema di consorzi costituiti ai sensi dell'art. 25 l. 8 giugno 1990 n. 142 fra comuni e province per lo svolgimento associato di servizi di pubblico interesse, le controversie fra enti consorziati e consorzio per le quali lo statuto può prevedere - in conformità del disposto di cui all'art. 96 d.P.R. 4 ottobre 1986 n. 902 - la devoluzione ad arbitri, sono soltanto quelle relative allo svolgimento dell'attività imprenditoriale del consorzio, mentre non comprendono quelle relative all'attività interna di organizzazione del consorzio medesimo, disciplinata da norme inderogabili di diritto pubblico”*).



Ora, nella circostanza il tema è il ripianamento delle perdite del Consorzio attore relative al bilancio d'esercizio 2007, quindi un tema devolvibile a questo giudice giacché implicante questioni di meri diritti patrimoniali dell'ente.

Onde dar conto delle motivazioni a supporto di tale conclusione, giova premettere che la Suprema Corte con ordinanza delle SS.UU. del 23 gennaio 2015, n. 1237, ha affermato come *"in tema di società per azioni partecipata da ente locale, la revoca dell'amministratore di nomina pubblica, ai sensi dell'art. 2449 cod. civ., può essere da lui impugnata presso il giudice ordinario, non presso il giudice amministrativo, trattandosi di atto "uti socius", non "jure imperii", compiuto dall'ente pubblico "a valle" della scelta di fondo per l'impiego del modello societario, ogni dubbio essendo risolto a favore della giurisdizione ordinaria dalla clausola ermeneutica generale in senso privatistico di cui all'art. 4, comma 13, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 135. L'amministratore revocato dall'ente pubblico, come l'amministratore revocato dall'assemblea dei soci, può chiedere al giudice ordinario solo la tutela risarcitoria per difetto di giusta causa, a norma dell'art. 2383 cod. civ., non anche la tutela "reale" per reintegrazione nella carica, in quanto l'art. 2449 cod. civ. assicura parità di "status" tra amministratori di nomina assembleare e amministratori di nomina pubblica"* (Cass. SS.UU. Ordinanza n. 1237 del 23/01/2015).

Le Sezioni Unite hanno dunque evidenziato che, ai fini del riparto di giurisdizione in favore del giudice ordinario in ipotesi di controversie che vedono coinvolta una parte pubblica, rileva la natura privatistica della forma giuridica prescelta per lo svolgimento di una determinata attività da parte di tale soggetto nonché la tipologia dell'atto compiuto (non *"iure imperii"* ma *"uti socius"*).

Occorre chiedersi se le conclusioni di principio così raggiunte possano essere applicate anche al caso di specie.

Ed invero qui, come detto, si verte in ipotesi di ente pubblico economico che gestisce attività avente rilevanza economica ed imprenditoriale.

Tuttavia è comunque evidente che la forma soggettiva adottata dall'ente richiami l'istituto consortile regolato dal codice civile; di poi, che si verta in ipotesi di atti non autoritativi.



N. R.G. 10127

G.I.: dr. Enrico Quaranta

Oggetto: consorzi

Concluso, allora, per la giurisdizione del Tribunale, la domanda formulata è doppiamente sfornita di fondamento.

In primo luogo perché il Consorzio la supporta secondo la previsione di quanto statuito all'art. 31 dello Statuto 2014, il quale dispone e prevede le modalità di recesso dal Consorzio, il momento di decorrenza del recesso, nonché il principio di partecipazione alle perdite di esercizio risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

Sta di fatto, come già rappresentato nel §1, che quello Statuto è stato approvato n data 01.07.2014, ovvero abbondantemente dopo il recesso del Comune di Carinola dal C.I.T.L., la cui efficacia la stessa parte attrice colloca all'1.1.2008.

Lo Statuto del 1998, l'unico applicabile al Comune di Carinola, viceversa all'art. 4 dello Statuto 1998 dal comma 8) al 16), prevedeva e disciplinava il recesso degli Enti consorziati, le relative modalità per attuarlo e le conseguenze dallo stesso derivanti, senza tuttavia nulla statuire in merito alle eventuali perdite di esercizio.

La disciplina relativa le perdite di esercizio veniva invece dettata all'art. 19 del detto Statuto che, al comma 3), così statuiva: *"Alle perdite che eventualmente si verificano si fa fronte con il fondo di riserva di cui al comma 1 lettera a) e, in caso di insufficienza la perdita residua può essere ripianata solo in forza di ricapitalizzazione del Consorzio."*

In considerazione di quanto appena precede, in base allo Statuto vigente all'epoca del recesso del Comune di Carinola dal C.I.T.L. (anno 2007) non era affatto previsto il ribaltamento delle perdite consortile nella misura parametrata alla partecipazione ed alle perdite dell'esercizio precedente lo scioglimento parziale del vincolo associativo.

A ciò consegue in via assorbente l'infondatezza della domanda.

A medesima conclusione si perverrebbe, comunque, in virtù della prescrizione del credito, del pari eccepita dal Comune di Carinola.

Ed invero, si è prima dettagliato della natura di ente pubblico economico attribuita dalla dottrina e giurisprudenza prevalente al Consorzio tra Comuni.

Ciò che non deve far dimenticare la forma soggettiva prescelta in base alla legge 142/90, che risulta regolata dal codice civile.



N. R.G. 10127

G.I.: dr. Enrico Quaranta

Oggetto: consorzi

Il codice distingue i consorzi destinati ad operare esclusivamente nei rapporti con i soli consorziati, da quelli caratterizzato da una funzione esterna, d'intermediazione nei rapporti tra i consorziati stessi ed i terzi.

Differenzia, quindi, in virtù dall'attività caratteristica svolta, tra consorzi con attività meramente interna e consorzi aventi invece attività esterna.

I primi sono regolati dagli artt. 2602-2611 c.c..

Per i secondi tale disciplina è integrata dagli artt. 2612-2615-bis (così T.A.R. Campania Napoli Sez. I, 28/06/2006, n. 7183, secondo cui *"I consorzi ex art. 2602 c.c., e articoli successivi, sono quelli soggetti alla disciplina di diritto comune dettata nel Capo II del Titolo X del Libro V del codice civile, che si apre con una Sezione (artt. 2602, 2611 c.c.) recante le disposizioni generali sul contratto di consorzio, quale schema di tipo associativo tra imprenditori per finalità anticoncorrenziali o di cooperazione aziendale. Tali consorzi sono sia quelli a rilevanza interna che i consorzi con attività esterna, per i quali la legge affianca alla disciplina di carattere generale sulla costituzione del consorzio e sui rapporti tra i consorziati (artt. 2602-2611 c.c.) una disciplina integrativa che, data la proiezione esterna dell'attività consortile, è rivolta a regolamentare anche i rapporti tra i consorziati e i terzi (Sezione II, artt. 2612, 2615-bis c.c.); e tali sono anche le società consortili, in cui lo scopo tipico del consorzio è perseguito attraverso vesti societarie"*).

I consorzi con attività esterna configurano soggetti giuridici e centri d'imputazione autonomi rispetto agli enti consorziati, titolari di competenze proprie, da svolgersi secondo logiche di tipo imprenditoriale.

Tale è il convincimento della giurisprudenza amministrativa, che da ultimo rileva appunto che se pure il consorzio ordinario di cui agli artt. 2602 e ss. del codice civile, è un autonomo centro di rapporti giuridici, che tuttavia *"non comporta l'assorbimento delle aziende consorziate in un organismo unitario costituente un'impresa collettiva, né esercita autonomamente e direttamente attività imprenditoriale, ma si limita a disciplinare e coordinare, attraverso un'organizzazione comune, le azioni degli imprenditori riuniti"*, il consorzio con attività esterna invece *"ha la struttura organizzativa .. provvede all'espletamento in comune di una o alcune funzioni (ad esempio, l'acquisto di beni strumentali*



o di materie prime, la distribuzione, la pubblicità, etc.)" tal che, pur non essendo dotato di una propria realtà aziendale, esso " è ... un soggetto con identità plurisoggettiva, che opera in qualità di mandatario delle imprese della compagine" (Cons. Stato (Ad. Plen.), 18/03/2021, n. 5).

A sua volta, secondo la giurisprudenza di legittimità "I consorzi con attività esterna, svolgendo attività ausiliaria per conto delle imprese consorziate, costituiscono, nei confronti dei terzi, autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici e di responsabilità" con disciplina specificamente dettata dal codice civile, che attiene al sistema di pubblicità legale relativo alla struttura organizzativa (art. 2612), alla rappresentanza in giudizio (art. 2613), al fondo comune (art. 2614) e, soprattutto, alla responsabilità nei confronti dei terzi (art. 2615), nonché con processo di assimilazione alle società per azioni, evincibile dalla parziale estensione della disciplina di dette società (art. 2615 bis, aggiunto dall'art. 4 della legge 10 maggio 1976, n. 377) (Cass. civ. Sez. I Sent., 16/12/2013, n. 28015 (rv. 629319).

Secondo il consolidato avviso della Corte, pertanto, i consorzi con attività esterna "costituiscono centri d'imputazione di rapporti giuridici, autonomi rispetto alle imprese consorziate ...Ciò emerge, infatti, dalla speciale disciplina di tali consorzi, che attiene - oltrechè alla previsione di un sistema di pubblicità legale (art. 2612 c.c.), in funzione delle informazioni dei terzi circa la struttura organizzativa del consorzio - alla già ricordata rappresentanza in giudizio (art. 2613 c.c., cit.), al fondo comune (art. 2614 c.c) e, soprattutto, alla responsabilità verso terzi (art. 2615 c.c). Anzi è stata, proprio, la modifica di quest'ultima disposizione (mediante la L. n. 377 del 1976, art. 3) - che ha introdotto la responsabilità esclusiva del consorzio con attività esterna (v. Cass. 441-89, cit.), per le obbligazioni assunte in suo nome (delle quali, in precedenza, rispondevano, solidalmente ed illimitatamente, anche coloro che avevano agito in nome del consorzio) - a dilatarne l'autonomia, inducendo (una autorevole dottrina) a prospettare, addirittura, l'autonomia patrimoniale perfetta. " cfr. Cass. Sent., 16/12/2013, n. 28015 cit e Cass. Civ. Sez. L, Sentenza n. 2503 del 1993, in motivazione).

In altri termini, se si volesse tener conto della forma soggettiva utilizzata C.I.T.L. (sia pure in base a quanto previsto dall'art. 25 della legge 142/90) quale consorzio con



attività esterna ad esso sarebbe applicabile, del caso per analogia, la disciplina delle società (di capitali).

Ma pure volendo assecondare la ricostruzione che fa prevalere la funzione da esso svolta, onde qualificarlo ente pubblico economico, nondimeno esso avrebbe tratti caratterizzanti le società, ovvero: la personalità giuridica, il fondo comune e l'autonomia patrimoniale, lo svolgimento di attività in comune, i criteri gestionali di economicità e, quindi, l'alea comune dei guadagni e delle perdite.

L'adesione a ciascuna delle due ricostruzioni importa comunque l'applicazione alla fattispecie dell'obbligazione ex recesso del consorziato del termine di prescrizione di cui all'art. 2949 c.c., che in tal caso per stessa ammissione di parte attrice deve intendersi decorrere dall'1.1.2008.

Ed invero secondo costante giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. civ. Sez. 1, n. 1475 del 1982 e Sez. 1, n. 21903 del 2013), *"i rapporti sociali, ai quali si applica il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2949 cod. civ., si riferiscono a quei diritti che derivano dalle relazioni che si istituiscono fra i soggetti dell'organizzazione sociale in dipendenza diretta con il contratto di società e delle situazioni determinate dallo svolgimento della vita sociale, mentre ne restano esclusi tutti gli altri diritti che trovano la loro ragion d'essere negli ordinari rapporti giuridici che una società può contrarre al pari di ogni altro soggetto."* Da ciò deriva che, per i diritti che discendono dall'art. 2949 c.c. trova applicazione il termine di prescrizione quinquennale, in deroga all'ordinario termine decennale previsto per le obbligazioni contrattuali.

E qui si verte appunto in postulate situazioni obbligatorie che trovano la fonte primaria nella partecipazione (e poi nel recesso) dal Consorzio.

Ebbene, non avendo il C.I.T.L. provato il compimento di atti interruttivi della prescrizione, ricevuti o pervenuti nella sfera del destinatario, se non per l'esaminata infondatezza nel merito della domanda, essa avrebbe ricevuto rigetto per l'eccezione preliminare di merito opposta da parte convenuta ex art. 2949 cit.

In considerazione della parziale soccombenza reciproca, quanto all'eccezione



N. R.G. 10127

G.I.: dr. Enrico Quaranta

Oggetto: consorzi

preliminare di rito opposta dal Comune di Carinola, le spese di lite vanno compensate per $\frac{1}{2}$, con condanna del C.I.T.L. al pagamento del residuo nella misura liquidata in dispositivo in ragione del valore della lite e delle fasi del giudizio.

PQM

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, in persona del Giudice dr. Enrico Quaranta, pronunciando in via definitiva sulla domanda proposta dal **Consorzio Idrico Terra di Lavoro** contro **Comune di Carinola**, disattesa ogni altra istanza, difesa o eccezione così provvede:

rigetta la domanda;

compensa per $\frac{1}{2}$ tra le parti le spese di lite, condannando il **Consorzio Idrico Terra di Lavoro** al pagamento in favore del **Comune di Carinola** del residuo, che liquida in € 8.000,00 per compensi, oltre iva, cpa e 15% rimborso spese generali.

Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 22.6.2023.

IL GIUDICE UNICO

DR. ENRICO QUARANTA

Arbitrato Italia

